



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE
per la gestione dell'emergenza abitativa

Indice generale

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
PARTE SECONDA - UTILIZZO AUTORIZZATO.....	4
Art. 3 – Destinatari.....	4
Art. 4 – Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in regime di utilizzo autorizzato.....	5
Art. 5 – Graduatorie per utilizzo autorizzato.....	5
Art. 6 – Gestione delle graduatorie.....	6
Art. 7 – Formazione delle graduatorie.....	7
Art. 8 – Casi di parità di punteggio.....	8
Art. 9– Gestione del conferimento in utilizzo autorizzato.....	8
PARTE TERZA - INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA.....	9
Art. 10– Accesso agli interventi comunali per l'emergenza abitativa.....	9
Art. 11– Interventi comunali per l'emergenza abitativa.....	10
Art. 12– Contributi Fondo Solidarietà per l'Emergenza Abitativa.....	10
Art. 13– Albergazione temporanea.....	11
Art. 14– Conferimento temporaneo di alloggi destinati all'emergenza.....	11
Art. 15– Esclusione dagli interventi.....	14
PARTE QUARTA - NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Art. 16 Norme transitorie e finali.....	14

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nel rispetto della vigente normativa in materia e della disciplina adottata dalla Conferenza permanente dei Comuni del LODE Pisano, disciplina le modalità di gestione del fenomeno dell'emergenza abitativa, illustrando il novero degli strumenti e degli interventi dell'Amministrazione comunale e, in particolare:
 - la modalità di conferimento provvisorio in utilizzo autorizzato ai nuclei familiari non assegnatari di alloggi erp di cui sono accertate le condizioni elencate al comma 2, art. 14 L.R. 2/2019,
 - i contributi comunali per l'emergenza abitativa e le assegnazioni temporanee di alloggi comunali o procurati destinati all'emergenza.
2. Gli interventi di cui al presente Regolamento devono tendere, per quanto possibile e nell'ambito delle risorse disponibili, a favorire l'uscita dei destinatari dal circuito dei servizi, così da garantire un adeguato *turn over* in ottica di politica finalizzata all'equità sociale e non meramente assistenziale.

Art. 2 – Definizioni

1. Con riferimento al presente Regolamento:
 - a) per "*ufficio competente*" si intende la struttura organizzativa destinata al presidio e gestione delle funzioni in materia di diritto alla casa, prevista dall'organizzazione del Comune di San Giuliano Terme nel tempo vigente;
 - b) per "*Servizi sociali*" si intende la struttura organizzativa facente parte del Consorzio Società della Salute Zona Pisana, prevista dalla L.R.T. n. 40/2015 (indicata anche come Sds);
 - c) per "*Assemblea del LODE Pisano*" o "*LODE*" si intende la Conferenza permanente dei Comuni facenti parte del livello ottimale di esercizio previsto dalla L.R. 77/1998;
 - d) per "*Soggetto gestore*" si intende l'Azienda Pisana Edilizia Sociale – APES – Società consortile per azioni, previsto dalla L.R. 77/1998 per la gestione delle funzioni inerenti al recupero, alla manutenzione, alla gestione amministrativa e alle nuove realizzazioni in materia di edilizia residenziale pubblica;

- e) per "*Emergenza abitativa*" si intendono, in generale, situazioni abitative problematiche che necessitino di una risposta immediata e che non trovino risposta nello strumento dei bandi ordinari E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica), richiedendo specifici ed ulteriori interventi di supporto;
 - f) per "*Utilizzo autorizzato*" la modalità di conferimento provvisoria di un'unità abitativa del patrimonio ERP a nucleo familiare non assegnatario, che si trovi in emergenza abitativa, secondo quanto prevede l'art. 14 L.R. Toscana n. 2/2019;
 - g) per "*Interventi di Emergenza abitativa*" le azioni per contrastare situazioni di emergenza abitativa, come individuate dal presente regolamento.
2. I riferimenti alla Legge regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 "*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*" n. 2/2019 devono intendersi riferiti anche alle successive modificazioni e/o integrazioni e, quindi anche alla Legge Regionale Toscana n. 51/2020 "*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019*" ed alla Legge Regionale Toscana n. 35/2021 "*Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della l.r. 2/2019*" nonché a successive disposizioni nel tempo vigenti ed incidenti sul presente Regolamento.

PARTE SECONDA - UTILIZZO AUTORIZZATO

Art. 3 – Destinatari

1. Hanno accesso al conferimento in utilizzo autorizzato i nuclei familiari che, all'atto di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli alloggi ERP e che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante dalle seguenti cause:
 - a) pubbliche calamità;
 - b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
 - c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come meglio definita al comma 3 art 14 L.R 2/2019;
 - d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;

- e) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;
- f) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un soggetto portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello sociosanitario;

Art. 4 – Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in regime di utilizzo autorizzato

1. L'accesso all'utilizzo autorizzato di un alloggio E.R.P. è consentito soltanto previa presentazione della domanda, secondo modalità e termini definiti in apposito avviso pubblico.
2. Il richiedente potrà ricorrere, ai sensi del DPR 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'avviso ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non sia espressamente prevista la presentazione del documento stesso.

Art. 5 – Graduatorie per utilizzo autorizzato

1. Il Comune di San Giuliano Terme, ai sensi dell'art. 14 ed art. 7, comma 7, della L.R.Toscana 2/2019 e s.m.i., applica la riserva , nella percentuale massima del 40% degli alloggi da concedere annualmente, a favore di quei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli alloggi ERP, che necessitano in via emrgenziale di risolvere il proprio disagio abitativo derivante dalle cause elencate nell'articolo 3 del presente regolamento.
2. Nell'ambito della riserva come stabilita al comma 1, il Comune di San Giuliano Terme determina graduatorie specifiche secondo la seguente ripartizione degli alloggi disponibili:
 - a) 70% per la graduatoria denominata emergenza sfratti, relativa ai casi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 14, comma 2, della L.R.T. n. 2/2019. L'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia

inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo per le seguenti cause a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perdita del lavoro per licenziamento;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipici;
 - cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo che abbia comportato, o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche assistenziali.
- b) 30% per la graduatoria denominata emergenza abitativa , riferita agli altri casi di cui alle lett. a) , b), e), f) g) h) previsti dall'art. 14, comma 2, L.R.T. n. 2/2019 e agli interventi di albergo

Art. 6 – Gestione delle graduatorie

1. L'ufficio competente:

- a) procede agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria delle domande;
 - b) sottopone all'esame del Servizio Sociale le domande pervenute, qualora necessario in base alle risultanze dell'istruttoria;
 - c) attribuisce i punteggi secondo i criteri di cui all'articolo seguente;
 - d) forma due graduatorie specifiche per i nuclei di cui sono accertate le condizioni citate nell'articolo precedente:
 - graduatoria emergenza sfratti (art 14, comma 2, lett. c, e d L.R.Toscana 2/2019);
 - graduatoria emergenza abitativa (art 14, comma 2, lett. a-b-e-f-g-h L.R.Toscana 2/2019);
2. In considerazione del continuo evolversi della situazione, le domande e i rispettivi aggiornamenti già trasmessi possono essere presentati durante tutto l'anno solare.

3. Per il conferimento in utilizzo autorizzato dell'alloggio si fa riferimento alla posizione in graduatoria al momento in cui l'alloggio stesso è divenuto disponibile. La disponibilità dell'alloggio si realizza con la formale comunicazione all'ufficio competente da parte del soggetto gestore.

Art. 7 – Formazione delle graduatorie

1. Le domande per l'accesso all'utilizzo autorizzato di alloggi ERP vengono inserite nelle apposite graduatorie di cui al precedente art. 6, sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione indicate di seguito, che devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Graduatoria emergenza sfratti	Criteri processuali	Significazione di sfratto	Punti 3
		Provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;	Punti 3
		Accesso da parte Uff. Giudiziario (dal secondo in poi)	Punti 4
	Criteri sociali	Presenza in carico, adesione e rispetto del percorso/progetto di aiuto	Punti 3

Graduatoria emergenza abitativa	Criteri previsti dalla legge	Pubbliche calamità	Punti 1
		Situazioni emergenziali accertate con ordinanza	Punti 1
		Grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato	Punti 4
		Provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio	Punti 2
		Verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio	Punti 1
		Presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un soggetto portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto	Punti 5

		in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario	
		Intervento di albergazione con progetto sociale già attivo	Punti 4
	Criteri sociali	Presenza in carico, adesione e rispetto del percorso/progetto di aiuto	Punti 3

Art. 8 – Casi di parità di punteggio

1. Per dirimere gli eventuali casi di parità di punteggio, si applicano i seguenti ulteriori criteri:
 - a) anteriorità della data di sfratto con la forza pubblica
 - b) maggior numero di figli minori fiscalmente a carico o di anziani ultra 65 presenti nel nucleo familiare;
 - c) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua;
 - d) inserimento in graduatoria immediatamente precedente per ammessi all'utilizzo autorizzato, senza conferimento;
 - e) minore ISEE;
 - f) maggiore storicità di presenza nel territorio del comune di San Giuliano Terme, come accertata dalla Banca Dati del Comune di San Giuliano Terme.
2. I criteri sopra elencati si intendono in ordine di priorità, pertanto, qualora il primo criterio non sia risolutivo per attribuire la priorità, si passerà al successivo.

Art. 9– Gestione del conferimento in utilizzo autorizzato

1. L'utilizzazione degli alloggi concessi ai sensi degli articoli di cui sopra è autorizzata per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabili fino ad un termine massimo di ulteriori quattro anni, previa domanda del nucleo interessato, esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e del progetto/percorso di aiuto.

2. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione e, comunque, decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 L.R.T. 2/2019 e s.m.i. in materia di occupazione degli alloggi.
3. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio non costituisce titolo per l'assegnazione definitiva ordinaria, ma costituisce punteggio per la graduatoria del bando di assegnazione ordinaria ERP.
4. In costanza di utilizzazione temporanea, resta precluso qualsiasi incremento nella composizione del nucleo familiare non derivante da nascite, adozione e affidamenti preadottivi, che determini condizioni di sovraffollamento, o comunque non debitamente autorizzato
5. Gli alloggi assegnati dalla Graduatoria Emergenza Interventi sociali vengono utilizzati per le finalità ivi previste per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro speciale destinazione.
6. Il Comune effettuerà periodicamente – almeno ogni due anni – le opportune verifiche sulla permanenza dei motivi di assegnazione unitamente ai servizi sociali e sulla base di relazione di questi. Al momento della verifica sarà elemento di valutazione per la permanenza nell'alloggio la partecipazione ad un primo bando utile (ERP o Utilizzo Autorizzato) nonché il rispetto del percorso/progetto di aiuto.

PARTE TERZA - INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA

Art. 10– Accesso agli interventi comunali per l'emergenza abitativa

1. In generale, hanno diritto ad accedere alle prestazioni di cui al presente titolo, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali interventi, i nuclei che:
 - a) siano in possesso dei seguenti requisiti, salvo casi eccezionali di comprovata gravità sociosanitaria:
 - residenza nel Comune di San Giuliano Terme;
 - b) si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
 - abbiano perso l'alloggio o si trovino nell'imminenza di perderlo a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo per morosità e per finita locazione od ordinanza di sgombero per la tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
 - si trovino in condizioni di grave disagio sociale attestato dai competenti servizi per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- esecuzione forzata di sfratto per morosità nel pagamento del canone dovuta comunque a motivazioni socio-economiche;
 - provvedimenti di esecuzione forzata con rilascio dell'alloggio con accesso dell'Ufficiale giudiziario per persistente perdita della capacità reddituale;
 - sgombero dell'alloggio di servizio, per cessazione del rapporto di lavoro, in caso di ristrutturazione, fallimento o cessazione dell'attività della società proprietaria;
 - per separazione, solo a favore del coniuge che deve abbandonare l'alloggio coniugale;
 - non riescano a reperire autonomamente un alloggio né altra sistemazione alloggiativa provvisoria sul mercato privato;
- c) siano in carico ai Servizio Sociale Territoriale e seguano il percorso/progetto di aiuto redatto dall'assistente sociale di riferimento.

Art. 11– Interventi comunali per l'emergenza abitativa

1. Gli interventi per i nuclei in condizione di emergenza abitativa di cui al precedente articolo sono i seguenti:
 - a) Contributi Commissione Sociale a carico del Fondo Solidarietà Comunale
 - b) Albergazione temporanea a carico del Fondo per l'Emergenza Abitativa
 - c) Assegnazione temporanea di alloggi comunali, o comunque disponibili, destinati all'emergenza.
2. La soglia di accesso al beneficio è verificata tramite documentazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ai sensi della normativa vigente.

Art. 12– Contributi Fondo Solidarietà per l'Emergenza Abitativa

1. Al fine di prevenire l'attivazione di procedure esecutive per il rilascio di alloggi e mantenere, per quanto possibile, condizioni abitative adeguate ai bisogni dei singoli nuclei familiari, l'ente può destinare specifiche risorse da utilizzare quali contributi comunali per sostenere nel pagamento del canone di locazione i nuclei di cui all'art. 10 del presente regolamento.
2. I contributi comunali sono riconoscibili, a seguito di valutazione in sede di Commissione Sociale.
3. Il contributo viene riconosciuto e determinato in concreto principalmente attraverso la valutazione delle condizioni socio economiche del nucleo interessato.

Art. 13– Albergazione temporanea

1. Per albergazione temporanea si intende la sistemazione temporanea in strutture private di natura ricettiva-alberghiera che di norma non può essere superiore a 3 mesi rinnovabili, o l'inserimento in strutture di accoglienza individuate da S.d.S. nell'ambito di progetti di intervento per la durata prevista nei singoli progetti, qualora non esistano alternative immediate e il nucleo beneficiario collabori al progetto/percorso sociale di aiuto proposto dai servizi sociali.
2. L'intervento prevede una compartecipazione alle spese per l'albergazione da parte del nucleo interessato fino ad un massimo di € 250 mensili, rivedibili trimestralmente, ad eccezione dei nuclei con ISEE al di sotto della soglia massima d'accesso alle prestazioni sociali, per i quali è interamente gratuito.
3. In caso di sfratto eseguito nei confronti di un nucleo, non collaborante rispetto al progetto di aiuto proposto dai servizi sociali, l'albergazione è disposta solo nei confronti dei soggetti fragili presenti (anziani, minori, disabili), a tutela degli stessi (nel caso di minori, anche della madre), per il tempo strettamente necessario a consentirne la sistemazione autonoma.
4. L'albergazione può essere, altresì, disposta per periodi più lunghi rispetto a quelli sopraindicati, nei confronti dei nuclei in emergenza, collaboranti rispetto al percorso/progetto di aiuto proposto dai servizi sociali, quando il nucleo non sia in grado di reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato anche con altre forme di sostegno all'alloggio e nei confronti degli stessi non sia immediatamente disponibile alcun alloggio.

Art. 14– Conferimento temporaneo di alloggi destinati all'emergenza

1. Allo scopo di garantire una sistemazione alloggiativa per un adeguato periodo di tempo, come risposta temporanea a situazioni di emergenza abitativa, che presentino anche condizioni di gravità in presenza di sfratto esecutivo, il Comune di San Giuliano Terme può individuare, tramite apposito atto deliberativo, alloggi di proprietà comunale, o comunque disponibili, destinati all'emergenza.
2. Nel caso in cui la disponibilità di alloggi di proprietà comunale sia insufficiente a soddisfare le necessità, il Comune può aumentare la disponibilità acquisendo in locazione, in comodato o comunque in disponibilità, alloggi da altri enti pubblici da destinare, con atto deliberativo, alla soluzione di situazioni di emergenza abitativa.
3. Le assegnazioni saranno formalizzate con atto motivato del Dirigente, come pure le dimissioni dopo opportuna consultazione con l'Assistente Sociale di

competenza e con l'Assessore al ramo. Per le assegnazioni si terrà conto, nei casi in cui la situazione di emergenza lo consenta, delle dimensioni degli alloggi in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

4. I contratti di concessione in uso conseguenti agli atti di assegnazione avranno una durata di 18 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli stessi; a seguito di valutazione effettuata dal Servizio Sociale, i medesimi si intendono tacitamente rinnovati per uguale periodo salvo disdetta di una delle due parti, comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza; in mancanza di comunicazione il contratto è automaticamente rinnovato alle stesse condizioni.
5. L'assegnazione è subordinata alla assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario relativamente al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e di seguito riportate e alla sottoscrizione del contratto:
 - a) l'utilizzo degli alloggi è riservato esclusivamente alle persone assegnatarie; esse useranno gli alloggi in maniera autonoma, secondo le modalità e consuetudini consolidate e sulle basi delle comuni regole di convivenza civile;
 - b) è fatto divieto di subaffittare i locali messi a disposizione, così come di permettere la permanenza nell'alloggio di persone non espressamente autorizzate da parte dell'Amministrazione;
 - c) le persone cui sono affidati i locali ad uso abitativo sono responsabili della cura, conservazione e pulizia degli stessi. È assolutamente proibito modificare o manomettere sia gli impianti che la struttura degli immobili;
 - d) il Comune ha la facoltà di verificare, tramite un proprio incaricato, il corretto uso dei locali e degli arredi eventualmente assegnati, lo stato di
 - e) al fine di accedere agli alloggi anche in caso di prolungata assenza degli occupanti, sarà depositata in Comune una copia delle chiavi delle strutture abitative;
 - f) gli interventi di manutenzione ordinaria delle unità abitative sono a carico degli assegnatari;
 - g) le spese di illuminazione, acqua, gas riscaldamento, telefono e nettezza urbana sono a carico dell'occupante l'alloggio, che dovrà provvedere ad intestare a suo nome i contratti relativi alle utenze di cui sopra. Nel caso in cui gli assegnatari non siano in grado di provvedere alle spese sopra citate, si provvederà come Amministrazione Comunale direttamente o tramite USL di competenza, previo accertamento delle condizioni economiche degli interessati.
6. Nei seguenti casi verrà dichiarata la decadenza dall'assegnazione:

- assegnazione alloggio ERP o comunque disponibilità non precaria di un altro alloggio;
 - morosità delle quote di contribuzione mensile per un periodo superiore ai 3 mesi senza giustificazione ritenuta motivata da parte dell'Ufficio competente;
 - subaffitto dell'alloggio a terzi;
 - cessione a terzi dell'alloggio o di parte dello stesso;
 - l'alloggio non risulta occupato stabilmente dall'assegnatario per un periodo superiore a mesi 2, salvo casi particolari preventivamente autorizzati;
 - l'alloggio risulta adibito ad attività illecite;
 - perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti richiesti per la concessione temporanea;
 - rinuncia all'assegnazione di un altro alloggio definitivo senza che sussistano gravi e giustificati motivi;
 - modifica strutturale dell'alloggio senza debita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale o danni con dolo alle pareti murarie, impiantistiche, alle rifiniture delle parti esclusive o condominiali temporaneamente concesse;
 - mancato rispetto di quanto previsto nel contratto di concessione d'uso e delle norme che regolano la civile convivenza.
7. Il canone di locazione è stabilito in € 2,43 al mq, in base alle caratteristiche di ogni soluzione abitativa. A seguito di valutazione effettuata dal Servizio Sociale Comune – AUSL, la stessa può essere aumentata del 40% nel caso in cui si verifichi un mutamento in positivo della situazione reddituale del nucleo assegnatario. Il pagamento della quota mensile deve avvenire entro i primi venti giorni di ogni mese in un unico bollettino postale già intestato da ritirare direttamente presso il Servizio Politiche Sociali o mediante altra modalità stabilita dall'Amministrazione Comunale. La prima mensilità dovrà essere corrisposta nel mese in cui avviene l'assegnazione all'alloggio, se la stessa avviene entro i primi quindici giorni del mese, altrimenti il mese successivo. A garanzia del pagamento dell'affitto, delle utenze e dell'integrità dell'alloggio e delle sue pertinenze, il concessionario verserà un deposito cauzionale pari a 2 mensilità del canone di locazione. Nel caso di cittadini che versino in particolari condizioni di indigenza, documentata ed accertata, la contribuzione mensile potrà essere ridotta del 50% come pure il deposito cauzionale. Nel caso di cittadini privi di qualunque fonte di reddito, la cui situazione sia relazionata dai competenti Servizi Sociali e comunque

verificata dall'Ufficio con gli organi preposti, la locazione potrà essere gratuita fino al permanere delle condizioni suddette.

Art. 15– Esclusione dagli interventi

1. Salvo casi eccezionali di comprovata gravità socio-sanitaria, sono esclusi dai suddetti interventi i nuclei familiari che:
 - a) non abbiano rispettato le condizioni previste dal percorso/progetto di aiuto o altro percorso di sostegno eventualmente attivato dalla S.d.S. o siano incorsi in precedenti provvedimenti di decadenza o revoca dai benefici concessi dal Comune;
 - b) abbiano rifiutato un alloggio/sistemazione od ogni altro percorso proposti dall'Amministrazione Comunale;
 - c) abbiano occupato senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, o altro immobile di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente Comunale;
 - d) abbiano subito sfratti esecutivi promossi dal soggetto gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
 - e) abbiano in essere una situazione di morosità relativa ad un rapporto con il soggetto gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e questa non sia sanata o non sia attivata una rateizzazione del debito.

PARTE QUARTA - NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trova applicazione la Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e successive modifiche e integrazioni e, per le parti non incompatibili, il Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di San Giuliano Terme ed il corrispondente Regolamento approvato dall'Assemblea del LODE Pisano.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/01/2003 e poi modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 129/2004 e n. 118/2010